L’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’articolo 69 dello Statuto regionale prevede la Consulta di garanzia statutaria come organo autonomo e indipendente della Regione.

La legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”, e successive modifiche e integrazioni, dà disposizioni in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni.

L’art. 6 della l.r. 23/2007 emendato con l.r. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015” fornisce le seguenti indicazioni riguardanti il gettone di presenza:

> ***1****. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito per le sedute un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.*
>
> ***1 bis****. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.*

Con deliberazione Up n. 116 del 29 agosto 2012 “*Quantificazione del gettone di presenza per la Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni*” sono state fornite indicazioni in ordine ai gettoni di presenza spettanti ai membri della Consulta di garanzia statutaria.

Con deliberazione Up n. 1 dell’8 gennaio 2013 “*Quantificazione dei gettoni e rimborsi per le attività svolte dalla consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23/2007 e successive modifiche e integrazion*i” sono state fornite ulteriori indicazioni in materia di rimborsi per le attività svolte, successivamente adottate con apposita Deliberazione assembleare n. 104 del 16 gennaio 2013.

Dato atto che con l.r. n. 1 del 12 marzo 2015 tra le varie modifiche apportate al “*Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea*” si segnala la riduzione dell’indennità di carica lorda dei Consiglieri regionali.

Ritenuto di confermare per ciascun membro della Consulta le tre tipologie di gettone di presenza già definite con la citata Deliberazione assembleare 104/2013:

1. la prima, da corrispondersi in relazione a tutte le sedute formalmente convocate dal Presidente presso la sede della Consulta oppure al Presidente o suo delegato per la partecipazione a sedute di organi formalmente convocate alle quali è invitato a partecipare in forza del ruolo ricoperto, secondo quanto previsto dall'art 6, comma 1 della l.r. 23/2007, stabilita nella misura del **5%** dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai Consiglieri regionali;

2. la seconda, da corrispondersi esclusivamente in relazione alla seduta in cui sono deliberate le decisioni di competenza finalizzate alla lettera a), b), c), d), e) dell'art. 69 co. 1 dello Statuto, stabilita nella misura del **10%** dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai Consiglieri regionali, incrementata al **15%** per il componente formalmente designato dalla Consulta relatore e redattore della decisione;

3. la terza, da corrispondersi in relazione ad attività preventivamente quantificate e autorizzate dalla Consulta e svolte dal componente designato dalla Consulta relatore e redattore in relazione alle decisioni di competenza finalizzate alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 69, co. 1 dello Statuto, così come previsto dall'art 6, comma 1 bis della l.r. 23/2007, stabilita nella misura del **5%** dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai Consiglieri regionali

Dato atto che le variazioni dell'indennità di carica percepita dai Consiglieri regionali determinano una variazione proporzionale dell'importo del gettone di presenza ad essa ragguagliato. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza.

Viso il parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto

Per quanto precede, a voti unanimi

D E L I B E R A

a) di proporre per ciascun membro della Consulta, sulla base di quanto stabilito dalla citata l.r. 1/2015 e dalla Deliberazione assembleare 104/2013, tre diverse tipologie di gettone di presenza, collegate all'attività da svolgersi:

    1. la prima, da corrispondersi in relazione a tutte le sedute formalmente convocate dal Presidente presso la sede della Consulta oppure al Presidente o suo delegato per la partecipazione a sedute di organi formalmente convocate alle quali è invitato a partecipare in forza del ruolo ricoperto, secondo quanto previsto dall'art 6, comma 1 della l.r. 23/2007, stabilita nella misura del **5%** dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai Consiglieri regionali;

    2. la seconda, da corrispondersi esclusivamente in relazione alla seduta in cui sono deliberate le decisioni di competenza finalizzate alla lettera a), b), c), d), e) dell'art. 69 co. 1 dello Statuto, stabilita nella misura del 10% dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai Consiglieri regionali, incrementata al 15% per il componente formalmente designato dalla Consulta relatore e redattore della decisione;

3. la terza, da corrispondersi in relazione ad attività preventivamente quantificate e autorizzate dalla Consulta e svolte dal componente designato dalla Consulta relatore e redattore in relazione alle decisioni di competenza finalizzate alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 69, co. 1 dello Statuto, così come previsto dall'art 6, comma 1 bis della l.r. 23/2007, stabilita nella misura del **5%** dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai Consiglieri regionali

b) le variazioni dell'indennità di carica percepita dai Consiglieri regionali determinano una variazione proporzionale dell'importo del gettone di presenza ad essa ragguagliato. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza.

c) di presentare la proposta all'Assemblea legislativa regionale richiedendone l'approvazione a norma di legge.